

Q = quesito

R = risposta

Q1:

Volevamo richiedere se il mancato possesso della certificazione SA8000 è un motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara.

R1:

Il requisito richiesto al paragrafo 6.3 lettera i) del disciplinare di gara relativo al possesso di valutazione di conformità allo standard internazionale SA8000:2014 per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro (da comprovarsi mediante un certificato di Conformità del Sistema di Responsabilità Sociale di gestione secondo Social Accountability 8000 rilasciato da organismo accreditato) è richiesto a pena di esclusione.

Q2:

In merito alla relazione tecnica, si chiede conferma che sia possibile aggiungere allegati e che questi possano considerarsi esclusi dal computo del numero massimo di facciate richiesto.

R2:

Il disciplinare di gara al paragrafo 15 (pag. 26 di 38) prevede che:

<< Si precisa che al fine di valorizzare il principio di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi, il superamento dei limiti dimensionali sopra indicati, pur non essendo causa di esclusione, inciderà negativamente sulla valutazione dell'offerta in quanto espressione di mancato raggiungimento dei principi sopra detti e le facciate eccedenti le massime prescritte non saranno fatte oggetto di valutazione al fine del rispetto della par condicio fra i concorrenti. Si precisa infine che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto; ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.>>.

Pertanto, eventuali allegati all'offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione discrezionali, A, B, C e D indicati nella tabella di cui al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara eccedenti il numero massimo di facciate in formato A4 rispettivamente indicate nel disciplinare stesso per ciascun criterio, non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto solo se le facciate eccedenti sono costituite da << ... copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche ... >> (dove le "rappresentazioni grafiche" per essere qualificate come tali non devono evidentemente contenere parti descrittive ed esemplificative ma solo grafici con eventuali legende).

Q3:

In riferimento alla presente procedura siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimento:

- Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 del disciplinare, si segnala che, rispetto al punto g2) erogazione di servizi di somministrazione lavoro di almeno 1 dei 2 profili professionali della tipologia "profili amministrativi" di cui all'art. 7 comma 1 del CSA, tale articolo del capitolato riporta solamente un profilo professionale: istruttore amministrativo e contabile. Inoltre, anche per quanto riguarda il successivo punto g3) erogazione di servizi di somministrazione lavoro di almeno 1

dei 3 profili professionali della tipologia “profili tecnici” di cui all’art. 7 comma 1 del CSA, tale articolo del capitolato riporta solamente un profilo professionale: guardarobiere. Si chiede pertanto di integrare l’art. 7 comma 1 del CSA con i profili professionali mancanti.

- Si segnala che al par. 12.1 del disciplinare l’offerta viene prevista come vincolante per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, mentre al precedente par. 9, relativamente alla garanzia provvisoria, si chiede che la stessa abbia validità 180 giorni. Si chiede di precisare quale debba essere il periodo di validità della garanzia.

R3:

Rispetto alla prima parte della domanda si evidenzia che, come giustamente rilevato nel quesito, all’art. 7 comma 1 del CSA sia nella tipologia “profili amministrativi” che in quella “profili tecnici” vi è indicato un solo profilo professionale. Quindi, all’art. 6.3 punti g2) e g3) del disciplinare di gara vi è un evidente refuso nel richiedere, rispettivamente, almeno 1 dei 2 profili professionali della tipologia “profili amministrativi” ed almeno 1 dei 3 profili professionali della tipologia “profili tecnici”. Quindi, l’importo di 150.000 euro per l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi identici richiesto al punto 6.3 del disciplinare stesso non può che essere interpretato nel senso di riferirsi all’unico profilo professionale rispettivamente indicato all’art. 7 comma 1 del CSA per i “profili amministrativi” e per i “profili tecnici”.

Rispetto alla seconda domanda si evidenzia che la durata di 180 giorni richiesta per la garanzia provvisoria è stata stabilita sulla base della iniziale previsione di durata della procedura di affidamento. Allo stesso art. 9 del disciplinare di gara è anche richiesto che la garanzia provvisoria sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante fino ad ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (evidentemente in casi di aggravamenti del procedimento dovuto a varie cause anche indipendenti dalla volontà della stazione appaltante). Inoltre, il termine massimo per addivenire alla stipula può anche essere differito su concorde volontà delle parti (art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016). Quindi l’impegnatività dell’offerta per 240 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte richiesto al punto 12.1 del disciplinare di gara non è in contraddizione con l’iniziale richiesta di un periodo di validità di 180 giorni della garanzia provvisoria.